

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 301 del 19/11/2003**

Deliberazione n. 301 del 19/11/2003 legge 109/94 Articoli 27 - Codici 27.1

Il conferimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva dei lavori a soggetto diverso da quello incaricato della progettazione e direzione lavori non contrasta con l'art. 127 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. nel caso in cui il procedimento relativo all'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza si sia concluso, attraverso la stipula del relativo contratto, prima dell'entrata in vigore del citato regolamento. In tale circostanza, infatti, ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 232 del medesimo regolamento, che fa salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente in vigore che nulla disponeva riguardo all'eventuale accorpamento in capo al medesimo soggetto delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza. Atteso che, ai sensi dell'art. 232, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., le disposizioni regolamentari disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento delle stazioni appaltanti, tra cui l'art. 123 riguardante l'istituzione dell'ufficio della direzione lavori, sono immediatamente applicabili anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore, la stazione appaltante, con specifico riguardo a tali rapporti, deve espressamente prevedere nell'ufficio di direzione dei lavori la figura di un direttore operativo per l'espletamento dei compiti relativi alla sicurezza. L'assunzione di incarichi di direzione lavori da parte di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., non può comportare la corresponsione da parte della stazione appaltante di un compenso alle stesse condizioni stabilite dalla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti. In tali circostanze, infatti, i soggetti affidatari di detti servizi devono applicare esclusivamente l'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che prevede l'utilizzo di semplici dispositivi incentivanti per i dipendenti delle amministrazioni che vi attendono. Ciò al fine di evitare che la prevista possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere l'incarico di direzione lavori costituisca veicolo per aggirare l'obbligo delle procedure concorsuali.